



# **COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

Provincia di Bologna

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA N. 52**

**Del 12/10/2020**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 74 DEL 16/04/2013, PER L'ANTICIPO DELLA DATA DI ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO.**

**IL SINDACO**

**VERONESI GIAMPIERO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**Il Sindaco**

Via Grimandi, 1  
40011 Anzola dell'Emilia (Bo)  
tel. 051 6502111  
fax. 051 731598  
cod. amm. AOO: ANZOLAEM  
www.comune.anzoladellemilia.bo.it  
PEC: comune.anzoladellemilia@  
cert.provincia.bo.it

---

**IL SINDACO**

**VISTO** il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192” che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

**DATO ATTO CHE:**

- il Comune di Anzola dell'Emilia è compreso nella fascia climatica “E”, per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere, ai sensi dell'art. 4 - comma 2 - del citato D.P.R.;

- al di fuori dei periodi d'accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - del D.P.R. n. 74/2013 gli impianti termici: “possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;

- l'articolo 5 - comma 1 - del D.P.R. n. 74/2013, dispone che: “in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”.

Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche esterne e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza.

Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013.



## **AUTORIZZA**

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dal giorno 12 ottobre 2020, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

## **INVITA**

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per gli altri edifici.

## **DISPONE**

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n. 104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Anzola dell'Emilia, 12 ottobre 2020

**IL SINDACO**  
(Avv. Giampiero Veronesi)



Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D.Lgs. n. 82/2005